

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 10

Adunanza 14 settembre 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA LOGGIA - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C., DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE DISCIPLINA COMMERCIALE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 217 – 238892/2004

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di La Loggia risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 12-26826 del 15/03/1999;
- ha apportato a detto Piano cinque Varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 10/11/2003, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 18/05/2004, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 16/06/2004, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 02/08/2004 (pervenuta il 03/08/2004), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

considerato che al Comune di La Loggia sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- superficie: 1.285 *ha* a carattere pianeggiante, il 73 % dei quali ad ottima e buona fertilità (675 ettari appartenenti alla Classe I di Capacità d'Uso dei Suoli e 257 appartenenti alla Classe II), che ne denotano l'eccellente vocazione agricola;
 - popolazione: 6.485 ab. (al 2001);
 - trend demografico: dopo una crescita sostenuta nel corso degli anni '70-'80 (4.836 ab. al 1971 e 5.418 ab. al 1981), si è pressoché stabilizzato negli ultimi anni (6.303 ab. al 1991 e 6.483 al 1999);
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Tangenziale Sud, dalla ex S.S. n. 20 per Carignano-Carmagnola-Cuneo (ora di competenza regionale) e dalla S.P. n. 145 di La Loggia, per Castagnole-Piobesi-Vinovo;
 - idrologia e assetto idrogeologico: è lambito, ad ovest e a nord-ovest, lungo il confine con Carignano e Moncalieri, dal Fiume Po e, a nord-est, dal suo affluente Chisola. Rispetto a tali corsi d'acqua, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C;
 - tutela ambientale: la porzione del suo territorio posta a ridosso del Fiume Po è interessata dal Piano d'Area e dal PTO del Po;
 - risulta compreso nel *Circondario Provinciale di Torino*, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
 - il suo centro storico è classificato dal P.T.C. come *Centro di tipo D, di interesse provinciale*;
 - non è compreso nei *sistemi di diffusione urbana* individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle *Coerenze radiali strategiche*;
 - fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del *Patto Territoriale Torino Sud* promosso dalla Città di Moncalieri;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2004 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di riformulare le modalità attuative degli interventi nel settore commerciale, derivanti dall'adeguamento alla vigente disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, già operato, da parte del Comune, con le delibere di C.C. n. 20 del 19/07/2001 e n. 50 del 30/10/2002. Ciò, anche con riferimento alle modifiche recentemente introdotte dalla Regione, con la D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003, alla originaria delibera di indirizzi e criteri, la D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/99;

rilevato che il Comune di La Loggia, con la deliberazione testè citata, nel confermare gli *addensamenti* e le *localizzazioni commerciali* già individuati precedentemente, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- definizione di una specifica disciplina attuativa per gli insediamenti commerciali al dettaglio in sede fissa, introducendo, in particolare, l'obbligo di procedere - per quanto riguarda le localizzazioni L1 la cui individuazione viene lasciata all'iniziativa dei privati - attraverso permesso di costruire convenzionato, e l'obbligo, per quanto attiene le *medie e grandi strutture di vendita*, di reperire parcheggi privati nella misura di 1 mq ogni 2,5 mq di superficie utile;
- si introduce la possibilità di ubicare insediamenti per il commercio all'ingrosso all'interno delle aree industriali;

La Variante in oggetto non muta l'azzonamento del PRGC.

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/09/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 06/09/2004;

evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte osservazioni in merito:

- a) alla necessità di adeguare la proposta normativa commerciale del PRGC, alle direttive del PTC provinciale vigente;
- b) alla necessità di chiarire se l'obbligo, introdotto per quanto riguarda le *medie e grandi strutture di vendita*, di reperire parcheggi privati nella misura di 1 mq ogni 2,5 mq di superficie utile, costituisca una quantità aggiuntiva a quelli da garantirsi per legge, oppure no;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 16/06/2004, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni richiamate in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di La Loggia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta